



Bruxelles, 7.11.2013
COM(2013) 771 final

2013/0379 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

{SWD(2013) 453 final}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Come ogni anno, a norma dell'articolo 64 dello statuto, il Consiglio, deliberando sulla proposta della Commissione fondata sulla relazione di Eurostat, deve decidere prima della fine dell'anno in merito all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE.

Contesto generale

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le retribuzioni corrisposte a Bruxelles, città di riferimento, e quelle pagate nelle altre sedi di servizio. Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, paese di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

Dato che per il 2013 e 2014 è sospesa l'applicazione di talune disposizioni dell'articolo 65 dello statuto, la presente proposta della Commissione non comprende l'adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni, bensì si limita all'adeguamento dei coefficienti correttori e all'aggiornamento della data di riferimento dei tassi di cambio.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Ogni anno è presentata una proposta conformemente allo statuto.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati discussi con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Valutazione d'impatto

La proposta si prefigge di adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni a norma della legislazione vigente. La normativa vigente non consente alternative.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Eurostat ha elaborato una relazione sull'andamento del costo della vita in Belgio e sulle parità economiche da cui derivano i diversi coefficienti correttori.

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E PENSIONI FUORI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO

I coefficienti correttori stabiliti nel regolamento, applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e ai trasferimenti di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo descritto in appresso.

- Coefficienti correttori applicabili alla **RETRIBUZIONE** dei funzionari fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

Di concerto con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

- Coefficienti correttori per le **PENSIONI** corrisposte fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i **TRASFERIMENTI**

Di concerto con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

Base giuridica

La base giuridica è lo statuto, segnatamente gli articoli 63 e 64.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità per le ragioni seguenti:

- la proposta verte su un ambito di competenza esclusiva dell'Unione;

- l'articolo 64 dello statuto prevede un regolamento del Consiglio;
- l'onere finanziario deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni dello statuto.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza dell'adeguamento dei coefficienti correttori sulle spese amministrative è illustrata nell'acclusa scheda finanziaria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹, in particolare gli articoli 63 e 64 e l'allegato XIII dello statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente allo statuto modificato, per il 2013 e 2014 non è prevista l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea; l'adeguamento annuale deve essere limitato al mantenimento dello stesso potere d'acquisto nelle varie sedi di servizio.
- (2) Per garantire l'equivalenza del potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione a prescindere dalla sede di servizio, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea a titolo dell'esame annuale 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2013, la data "1° luglio 2010" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1° luglio 2013".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttivi da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 2014, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

1	2	3	4
Stato/Sede	Remunerazione 1°.7.2013	Trasferimento 1°.1.2014	Pensione 1°.7.2013
Bulgaria	57,5	56,8	100,0
Repubblica ceca	80,0	74,8	100,0
Danimarca	134,8	132,2	132,2
Germania	96,8	96,5	100,0
Bonn	94,9		
Karlsruhe	92,8		
Monaco di Baviera	108,2		
Estonia	78,9	79,2	100,0
Irlanda	113,0	105,8	105,8
Grecia	91,2	91,7	100,0
Spagna	96,3	91,3	100,0
Francia	117,4	109,2	109,2
Croazia	80,0	75,0	100,0
Italia	104,4	97,9	100,0
Varese	92,8		
Cipro	83,7	86,9	100,0
Lettonia	76,1	73,7	100,0
Lituania	71,9	71,1	100,0
Ungheria	76,1	67,0	100,0
Malta	84,4	84,5	100,0
Paesi Bassi	108,9	105,6	105,6
Austria	108,3	104,8	104,8
Polonia	73,0	66,0	100,0
Portogallo	83,1	85,1	100,0
Romania	69,8	62,4	100,0
Slovenia	85,4	80,6	100,0
Slovacchia	80,2	73,2	100,0
Finlandia	123,7	114,9	114,9
Svezia	132,9	124,4	124,4
Regno Unito	139,2	113,5	113,5
Culham	107,6		

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²

Tutti i settori e tutte le attività sono potenzialmente interessati.

1.3. Motivazione della proposta/iniziativa

1.3.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Garantire l'equivalenza del potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'UE a prescindere dalla sede di servizio

1.4. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 1° luglio 2013,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.5. Modalità di gestione previste³

Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione: PMO

2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

2.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- La proposta ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio collegate alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione
--------------------	-------------------	--------------------	----------------

² ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

finanziario pluriennale	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (4)	di paesi EFTA ⁵	di paesi candidati ⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i>), del regolamento finanziario
	XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42	Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

2.2. Incidenza prevista sulle spese

2.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	" Spese amministrative " XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42
---	----------	---

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni successivi			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>	Stanziamanti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	6,351	12,701	12,701	12,701	12,701	12,701	12,701	Non disponibile
--	-------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni successivi			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	6,351	12,701	12,701	12,701	12,701	12,701	12,701	Non disponibile
	Pagamenti	6,351	12,701	12,701	12,701	12,701	12,701	12,701	Non disponibile

2.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

2.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

2.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

2.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

2.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale

2.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi

2.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.